



## **COMUNE DI BARDOLINO**

**- Provincia di Verona -**

**N. 10 Reg. Delib.  
Del 21/05/2020**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **ventuno** del mese di **Maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

SABAINI LAURO	Presidente	Presente
LONARDI KATIA	Consigliere	Presente
CURRO' DOMENICA	Consigliere	Presente
SALA FABIO	Consigliere	Presente
LUCCHESI MARCELLO	Consigliere	Presente
PIETROPOLI ANDREA	Consigliere	Presente
BONUZZI CARLOTTA	Consigliere	Presente
ROSSI MARCO	Consigliere	Presente
ZOCATELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BERTASI DANIELE	Consigliere	Presente
TABARELLI GIUDITTA	Consigliere	Presente
ERBIFORI LUCA	Consigliere	Presente
FERRARI MARTA	Consigliere	Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor **INCERTI CLAUDIA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABAINI LAURO** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno. Propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.05.2020, con la quale è stato approvato il regolamento imu (imposta municipale unica) di cui all'art. 1 commi 738 e seguenti della l. 160/2019;

**VISTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2019 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote Imu;

**VISTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del del 30.12.2019 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote TASI;

**DATO ATTO** che:

-l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**CONSIDERATO** che alla luce delle disposizioni previsti dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della legge n. 160 del 2019 è necessario procedere alla determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), vista l'abrogazione delle disposizioni riguardanti IMU e TASI come componenti della disciplina dell'imposta comunale unica IUC;

**CONSIDERATO** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 -bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino

all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari quello previsto per IMU e TASI precedentemente stanziato nel Bilancio di Previsione 2020-2022;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi, sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

aliquota pari al 5,00 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille.

CONSIDERATO che sono stabilite le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI il parere tecnico e contabile espressi in merito ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000, nella versione attuale a seguito D.L. 174/2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);

### **DELIBERA**

A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;

6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille;

B) di stabilire le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi

l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

^ ^ ^ ^ ^

#### INTERVENTI

**Sindaco LAURO SABAINI**

Relaziona Marcello Lucchese.

**Esce il Consigliere Erbifori Luca**  
**(I Consiglieri presenti sono 12)**

**Ass. MARCELLO LUCCHESE**

A seguito del fatto che, se vi ricordate, nel bilancio di previsione a dicembre noi avevamo inserito ancora IMU e TASI e avevamo fatto una delibera delle tariffe, a suo tempo avevamo indicato le tariffe dell'IMU le tariffe della TASI. La TASI poi nel frattempo è stata eliminata e, quindi, mantenendo la parità di gettito che prima si otteneva sommando IMU con TASI andiamo a modificare le tariffe, le aliquote anzi, dell'IMU per il 2020. Sostanzialmente tutte le aliquote previste prima... o meglio, allora facciamo una premessa, le tipologie di soggetti passivi non sono assolutamente cambiate, quindi le tipologie di tariffa non sono state toccate in nulla se non nella aliquota che per tutte è aumentata dell'1 per mille, salvo i terreni agricoli in quanto i terreni agricoli anche prima non erano soggetti a TASI.

Quindi abbiamo l'abitazione principale per le case di lusso, che dal 4 passa al 5, la categoria D che passa dal 7,60 all'8,60, i fabbricati diversi da 7,60 all'8,60, i terreni agricoli rimangono a 7,60 e le aree fabbricabili passano dal 7,6 all'8,6.

**Cons. DANIELE BERTASI**

Perfetto. Questo adesso è molto più chiaro. Mi chiedo solo una cosa: l'esclusione dei fabbricati D10 - giusto - è un'esenzione introdotta a livello comunale? E se sì qual è la scelta che sta a fondo...

Intervento fuori microfono

**Sindaco LAURO SABAINI**

Agriturismi...

**Cons. DANIELE BERTASI**

Fabbricati rurali... almeno da quello che ho visto.

Cioè perchè questa, diciamo, è stata esentata e non un'altra categoria?

Volevo capire qual è la scelta diciamo...

**Sindaco LAURO SABAINI**

Tabarelli. Peraltro apparentemente dicono che ci danno anche dei soldi in teoria per la riduzione del gettito dell'imposta di soggiorno, sempre pura teoria non sappiamo come andrà?

Intervento fuori microfono

**Cons. GIUDITTA TABARELLI**

No, no, no, no dico perché qui c'è scritto "dovrà essere emanato un decreto" ovviamente i decreti attuativi di quella che è la normativa, chissà mai quanti soldi hanno, nel senso che qua ne promettono molti...

**Sindaco LAURO SABAINI**

E qui sulle promesse mettiamo i voti il punto 7 all'ordine del giorno.

Favorevoli? L'unanimità.

Per la sua immediata esecutività.

Favorevoli? L'unanimità.

Punto 8 all'ordine del giorno.

^^^^^^

Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano la proposta del provvedimento di cui sopra.

Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

PRESENTI	N. 13
VOTANTI	N. 13
FAVOREVOLI	N. 13 Unanimità
ASTENUTI	N. /
CONTRARI	N. /

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire ogni successivo adempimento,
- CON voti favorevoli n. 13, astenuti n./, contrari n. / su n. 13 presenti e n. 13 votanti, espressi palesemente per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. Vo 267 del 18.08.2000.

^^^^^^

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassaro Srl di Treviso mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.



**COMUNE DI BARDOLINO**  
**Provincia di Verona**

**PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 07/05/2020**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2020**

---

*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

*Bardolino, li 07.05.2020*

Il Responsabile del Servizio  
DEL LUNGO TOMMASO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

*Bardolino, li 07.05.2020*

Il Responsabile del Servizio  
DEL LUNGO TOMMASO

**DELIBERAZIONE N. 10 DEL 21/05/2020**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
SABAINI LAURO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA

Copia della presente deliberazione in data 29 MAG. 2020 viene:

- pubblicata all'**ALBO PRETORIO** del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
- trasmessa in elenco ai **CAPIS GRUPPO CONSILIARI** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
- trasmessa alla **PREFETTURA** di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**: la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'**ALBO PRETORIO** del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. INCERTI CLAUDIA